

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

25° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE 1988

Presidenza del Presidente **BERNARDI**

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati» (1268), risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Foschi ed altri, Piro ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 4 e <i>passim</i>
JERVOLINO RUSSO, ministro per gli affari sociali	3, 4, 8 e <i>passim</i>
MARIOTTI, (Fed. Eur. Ecol.) relatore alla Commissione	3, 4, 8 e <i>passim</i>
NIEDDU (DC)	12
ULIANICH (Sin. Ind.)	4, 12
VISCONTI (PCI)	12

I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

IN SEDE DELIBERANTE

«Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati» (1268), risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Foschi ed altri, Piro ed altri, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati», risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Foschi ed altri, Piro ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione sospesa nella seduta del 28 settembre.
Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, presentati dopo sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono redatti in osservanza delle disposizioni del regolamento previsto dal comma 2.

2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici fissa con proprio decreto le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.

3. La progettazione deve comunque prevedere:

a) accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori;

b) idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità immobiliari;

c) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento;

d) l'installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini.

4. È fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del professionista abilitato di conformità degli elaborati alle disposizioni adottate ai sensi della presente legge.

Per una migliore formulazione del testo, propongo una modifica di carattere formale tendente a sostituire, al comma 1, le parole: «del regolamento previsto» con le altre: «delle prescrizioni tecniche previste».

Poichè nessuno domanda di parlare lo metto ai voti.

È approvato.

Il relatore ha presentato un emendamento tendente ad inserire, al comma 3, lettera *a*), dopo le parole: «ai piani superiori», le altre: «, ivi compresi i servoscala».

MARIOTTI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, l'emendamento da me presentato tende solo a precisare che i servoscala debbono essere compresi tra gli accorgimenti tecnici idonei all'installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori.

JERVOLINO RUSSO, *ministro per gli affari sociali*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel suo insieme, con gli emendamenti testè accolti.

È approvato.

Art. 2.

1. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all'articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile.

2. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di *handicap*, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro primo del codice civile, possono installare, a proprie spese, strutture mobili e facilmente rimovibili o anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei *garages*.

3. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile.

A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Il primo è dei senatori Ulianich, Mariotti, Nieddu, Visconti e Visca e tende a

inserire, al comma 1, dopo le parole «n. 384», le seguenti: «nonchè la realizzazione di percorsi attrezzati e l'installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all'interno degli edifici privati.».

Il secondo è del relatore e tende ad inserire, al comma 2, dopo le parole: «a proprie spese» le altre: «servoscala nonchè».

Per una migliore formulazione del testo, propongo una modifica di carattere formale tendente a sostituire, al comma 2, dopo le parole: «facilmente rimovibili», la parola: «o» con le altre: «e possono».

ULIANICH. Signor Presidente, insieme ad altri colleghi ho presentato un emendamento al comma 1 dell'articolo 2 per agevolare la realizzazione di percorsi attrezzati e l'installazione di dispositivi di segnalazione atti ad aiutare i ciechi a muoversi all'interno degli edifici privati.

MARIOTTI, *relatore alla Commissione*. L'emendamento da me presentato tende a far sì che i portatori di *handicap* possano installare a proprie spese anche i servoscala nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere le deliberazioni previste nel comma 1 dell'articolo 2.

JERVOLINO RUSSO, *ministro per gli affari sociali*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole su entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Ulianich e da altri senatori, al comma 1.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore al comma 2.

È approvato.

Metto ai voti la modifica formale da me proposta al secondo comma.

È approvata.

Metto ai voti l'articolo 2 nel suo insieme, con gli emendamenti testè accolti.

È approvato.

Art. 3.

1. Le opere di cui all'articolo 1 possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati.

2. È fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile nell'ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà o di uso comune.

È approvato.

Art. 4.

1. Per gli interventi di cui all'articolo 2, ove l'immobile sia soggetto al vincolo di cui all'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le Regioni, o le autorità da esse subdelegate, competenti al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 della citata legge, provvedono entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione della domanda, anche impartendo, ove necessario, apposite prescrizioni.

2. La mancata pronuncia nel termine di cui al comma 1 equivale ad assenso.

3. In caso di diniego, gli interessati possono, entro i trenta giorni successivi, richiedere l'autorizzazione al Ministro per i beni culturali e ambientali, che deve pronunciarsi entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

4. L'autorizzazione può essere negata solo ove non sia possibile realizzare le opere senza serio pregiudizio del bene tutelato.

5. Il diniego deve essere motivato con la specificazione della natura e della serietà del pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto al complesso in cui l'opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate dall'interessato.

È approvato.

Art. 5.

1. Nel caso in cui per l'immobile sia stata effettuata la notifica ai sensi dell'articolo 2 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla domanda di autorizzazione prevista dall'articolo 13 della predetta legge la competente soprintendenza è tenuta a provvedere entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda, anche impartendo, ove necessario, apposite prescrizioni. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 4 e 5.

È approvato.

Art. 6.

1. L'esecuzione delle opere edilizie di cui all'articolo 2, da realizzare nel rispetto delle norme antisismiche e di prevenzione degli incendi e degli infortuni, non è soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

2. Resta fermo l'obbligo del preavviso e dell'invio del progetto alle competenti autorità, a norma dell'articolo 17 della stessa legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Nel primo comma vi è un errore materiale, si fa cioè riferimento all'articolo 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 mentre l'articolo in cui si parla dell'autorizzazione per l'inizio dei lavori è il 18.

Propongo pertanto di sostituire il numero «13», con l'altro: «18».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale emendamento.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6 nel suo insieme, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 7.

1. L'esecuzione delle opere edilizie di cui all'articolo 2 non è soggetta a concessione edilizia o ad autorizzazione. Per la realizzazione delle opere interne, come definite dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, contestualmente all'inizio dei lavori, in luogo di quella prevista dal predetto articolo 26, l'interessato presenta al sindaco apposita relazione a firma di un professionista abilitato.

2. Qualora le opere di cui al comma 1 consistano in rampe o ascensori esterni ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio, si applicano le disposizioni relative all'autorizzazione di cui all'articolo 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni.

Anche in questo articolo vi è un errore materiale. Il riferimento corretto, di cui al secondo comma non è all'articolo 43 della legge 5 agosto 1978 bensì all'articolo 48.

Propongo quindi di sostituire, al comma 2, il numero: «43» con l'altro: «48».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale emendamento.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7 nel suo insieme, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 8.

1. Alle domande ovvero alle comunicazioni al sindaco relative alla realizzazione di interventi di cui alla presente legge, è allegato certificato medico in carta libera attestante l'*handicap* e dichiarazione

sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risultino l'ubicazione della propria abitazione, nonché le difficoltà di accesso.

È approvato.

Art. 9.

1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche ai sensi della presente legge sono concessi contributi a fondo perduto con le modalità di cui al comma 2. Tali contributi sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo al condominio o al portatore di *handicap*.

2. Il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta per costi fino a lire cinque milioni; è aumentato del 25 per cento della spesa effettivamente sostenuta per costi da lire cinque milioni a lire venticinque milioni, e altresì di un ulteriore 5 per cento per costi da lire venticinque milioni a lire cento milioni.

3. Hanno diritto ai benefici fiscali di cui al presente articolo i contribuenti portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti relative alla deambulazione e alla mobilità.

4. Hanno altresì diritto ai medesimi benefici i contribuenti che abbiano a carico i citati soggetti ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Gli aventi diritto possono detrarre dall'imposta sul reddito, per gli importi rimasti effettivamente a loro carico, la spesa sostenuta e gli oneri connessi, ivi compresi gli interessi passivi, in misura non superiore al cinquanta per cento dell'imposta dovuta e comunque per un importo non superiore a un milione e cinquecento mila lire all'anno a partire dall'anno in cui il contributo è stato erogato e per i quattro anni successivi.

6. Nella lettera e) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «mezzi necessari per la deambulazione e la locomozione», sono sostituite dalle parole «mezzi necessari per la deambulazione, la locomozione e il sollevamento». La presente disposizione ha effetto dal 1° gennaio 1988.

A questo articolo il relatore ha presentato tre emendamenti. Il primo tende ad aggiungere, al comma 1, dopo le parole: «barriere architettoniche», le altre: «in edifici già esistenti».

Il secondo tende a sopprimere i commi 3, 4 e 5.

Il terzo tende ad aggiungere, dopo il comma 2, il seguente comma:

«Hanno diritto ai contributi, con le procedure determinate dagli articoli 10 e 11, i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, ovvero quelle relative alla deambulazione e alla mobilità, coloro i quali abbiano a carico i citati soggetti ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i condomini ove risiedano le suddette categorie di beneficiari».

MARIOTTI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ho presentato un emendamento al comma 1 dell'articolo 1 affinché non si creasse confusione circa gli interventi che noi vogliamo effettuare negli edifici già esistenti, perchè ai nuovi si provvederà in altro modo.

D'altronde, poichè lo stanziamento a nostra disposizione è già limitato, non era opportuno estendere tale previsione anche agli edifici di nuova costruzione all'interno di questo provvedimento.

Con il secondo emendamento propongo di sopprimere i commi 3, 4 e 5 per le ragioni che ci ha espresso la 5^a Commissione permanente, concernente l'abolizione delle esenzioni fiscali, in quanto ciò non è possibile per ragioni di bilancio.

Con il terzo emendamento lo voluto inserire anche i condomini proprio per cercare di effettuare gli interventi nella maniera più efficace e funzionale possibile.

JERVOLINO RUSSO, *ministro per gli affari sociali*. Signor Presidente, tutte le proposte modificative avanzate dal relatore mi trovano consenziente; perciò esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore tendente ad aggiungere, al comma 1, dopo le parole: «barriere architettoniche», le altre: «in edifici già esistenti».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore tendente a sopprimere i commi 3, 4 e 5.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento, presentato dal relatore, tendente ad aggiungere, dopo il comma 2, il seguente:

«Hanno diritto ai contributi, con le procedure determinate dagli articoli 10 e 11, i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, ovvero quelle relative alla deambulazione e alla mobilità, coloro i quali abbiano a carico i citati soggetti ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, nonchè i condomini ove risiedano le suddette categorie di beneficiari».

È approvato.

Per una migliore formulazione del testo propongo una modifica di carattere formale tendente ad aggiungere, al comma 6, dopo le parole: «lettera e)», le altre: «del comma 1».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9 nel suo insieme, con gli emendamenti testè accolti.

È approvato.

Art. 10.

1. È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati.

2. Il Fondo è annualmente ripartito tra le Regioni richiedenti con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri per gli affari sociali, per i problemi delle aree urbane e del tesoro, in proporzione del fabbisogno indicato dalle Regioni ai sensi dell'articolo 11, comma 5. I competenti assessori regionali ripartiscono le somme assegnate tra i comuni richiedenti.

3. I sindaci, entro trenta giorni dalla comunicazione delle disponibilità attribuite ai comuni, assegnano i contributi agli interessati che ne abbiano fatto tempestiva richiesta.

4. Nell'ipotesi in cui le somme attribuite al comune non siano sufficienti a coprire l'intero fabbisogno, il sindaco le ripartisce con precedenza per le domande presentate da portatori di *handicap* riconosciuti invalidi totali con difficoltà di deambulazione dalle competenti unità sanitarie locali e, in subordine, tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande. Le domande non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi restano valide per gli anni successivi.

5. I contributi devono essere erogati entro quindici giorni dalla presentazione delle fatture dei lavori, debitamente quietanzate.

A questo articolo il relatore ha presentato un emendamento tendente a sostituire, al comma 2, le parole «I competenti assessori regionali», con le altre: «Le Regioni».

MARIOTTI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ho voluto presentare questo emendamento, perchè non è competenza degli assessori regionali ripartire le somme assegnate tra i comuni richiedenti.

JERVOLINO RUSSO, *ministro per gli affari sociali*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore al comma 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 10 nel suo insieme, con l'emendamento testè accolto.

È approvato.

Art. 11.

1. Gli interessati debbono presentare domanda al sindaco del comune in cui è sito l'immobile con indicazione delle opere da realizzare e della spesa prevista entro il 1° marzo di ciascun anno.

2. Per l'anno 1988 la domanda deve essere presentata entro il 31 dicembre 1988.

3. Alla domanda debbono essere allegati il certificato e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8.

4. Il sindaco, nel termine di trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, stabilisce il fabbisogno complessivo del comune sulla base delle domande ritenute ammissibili e le trasmette al competente assessore regionale.

5. Il competente assessore regionale determina il fabbisogno regionale complessivo e trasmette entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 4 al Ministero dei lavori pubblici la richiesta di partecipazione alla ripartizione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 2.

A questo articolo il relatore ha presentato due emendamenti. Il primo tende a sostituire al comma 4 le parole: «al competente assessore regionale» con le altre: «alla Regione».

Il secondo tende a sostituire al comma 5, le parole: «il competente assessore regionale determina il fabbisogno regionale» con le altre: «la Regione determina il proprio fabbisogno».

MARIOTTI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, in entrambi gli emendamenti noi non indichiamo l'organo competente con precisione, anche se potevamo farlo tranquillamente indicando la giunta regionale.

JERVOLINO RUSSO, *ministro per gli affari sociali*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole su entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore al comma 4.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore al comma 5.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 11 nel suo insieme, con gli emendamenti testè accolti.

È approvato.

Art. 12.

1. Il Fondo di cui all'articolo 10 è alimentato con lire 10 miliardi per l'anno 1988 e con lire 19 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e

1990. Al predetto onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988 all'uopo utilizzando l'accantonamento «Concorso dello Stato nelle spese dei privati per interventi volti al superamento delle barriere architettoniche negli edifici» per lire 5 miliardi per il 1988 e lire 9 miliardi per ciascuno degli anni 1989-1990, nonchè l'accantonamento «Progetti integrati per l'avvio di un piano pluriennale di infrastrutture, impianti tecnologici e linee metropolitane nelle aree urbane» per lire 5 miliardi per l'anno 1988 e lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1989-1990.

2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, valutate in lire 1 miliardo per il 1989 e lire 1 miliardo per il 1990, si provvede con corrispondente riduzione dell'accantonamento «Concorso dello Stato nelle spese dei privati per interventi volti al superamento delle barriere architettoniche negli edifici».

3. Le somme eventualmente non utilizzate nell'anno di riferimento sono riassegnate al Fondo per l'anno successivo.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo il relatore ha presentato due emendamenti. Il primo tende a sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 10 è alimentato con lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991. Al predetto onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989 all'uopo utilizzando l'accantonamento «Concorso dello Stato nelle spese dei privati per interventi volti al superamento delle barriere architettoniche negli edifici» per lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991».

Il secondo tende a sopprimere il comma 2.

JERVOLINO RUSSO, *ministro per gli affari sociali*. Sono favorevole agli emendamenti.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo del comma 1.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento soppressivo del comma 2.

È approvato.

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 12, nel testo emendato.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.

MARIOTTI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, desidero fare un'ulteriore precisazione, perchè, come i colleghi ricorderanno, lo stanziamento complessivo ammontava a 48 miliardi di lire, e per altro veniva preso in considerazione anche l'anno 1988. Ora, a seguito delle modificazioni suggerite dalla 5^a Commissione, lo stanziamento complessivo ammonta a 60 miliardi di lire per il triennio 1989-1991 con un vantaggio indiscutibile che, però, ritengo sempre inadeguato per quelle che sono le esigenze. Abbiamo proposto e approvato le modificazioni non certo convinti, perchè avremmo preferito che rimanessero le agevolazioni originarie inserite nel disegno di legge. Ciò non è stato possibile; tuttavia consideriamo che quello di oggi è un primo importantissimo passo verso la formazione di un principio e l'inizio di un cammino con il quale queste norme dovranno essere estese a tutto il Paese.

VISCONTI. Il Gruppo comunista vota a favore del provvedimento, condividendo quanto ha detto il relatore e rammaricandosi degli stanziamenti inadeguati e del fatto che dal testo sono state tolte alcune agevolazioni che avevamo invocato. Speriamo che in futuro avremo provvedimenti più adeguati alle necessità.

NIEDDU. Anche il Gruppo democristiano vota a favore, sottolineando il fatto estremamente positivo che si apre un nuovo capitolo con il quale si dimostra, sia pure in termini inadeguati, una certa sensibilità per un grave problema; però, anche il cammino più lungo comincia con un primo passo e questo è senz'altro un primo passo nella direzione giusta.

ULIANICH. Vorrei iniziare la dichiarazione di voto favorevole che faccio a nome del Gruppo della Sinistra indipendente con un ringraziamento particolare al Ministro per gli affari sociali per aver preso l'iniziativa, anche insieme ad altri parlamentari, per la soluzione iniziale di un problema veramente importante. Auguro al Ministro di riuscire al più presto a portare a termine il disegno di legge in ordine al grave problema della droga, per il quale so che è particolarmente impegnata.

Tornando allo specifico, desidero dire che il provvedimento che stiamo per approvare rappresenta un primo passo positivo, dopo il quale altri ne devono seguire con stanziamenti superiori. Inoltre, ho già avuto modo di sottolineare il mio auspicio affinché fosse possibile realizzare una più accurata vigilanza sull'attuazione delle leggi in materia di barriere architettoniche, soprattutto da parte degli enti pubblici, considerato che ancora sussistono gravissime lacune in particolare in alcune zone del paese. Speriamo che la tematica affrontata nel presente disegno di legge non finisca qui e che ci sia un impegno da parte del Governo, come anche del Parlamento, di proseguire per questa strada così da raggiungere l'obiettivo della uguaglianza di fronte allo Stato di tutti i cittadini, perchè lo Stato si deve

prodigare, secondo le regole di giustizia, in favore di coloro che hanno meno capacità di far sentire la propria voce.

PRESIDENTE. Desidero anche io esprimere la mia soddisfazione per la sensibilità dimostrata dalle forze politiche nei confronti di un problema che personalmente seguo da anni per quanto attiene al settore dei trasporti e che, negli ultimi tempi, sembra aver destato un notevole interesse in tutta la società civile.

Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 15,45

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOI GIOVANNI LENZI